

linea IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

MULTIRISCHI ALBERGHI
(per Confcommercio)



MERCI IN REFRIGERAZIONE

in esclusiva per:



è un prodotto creato da:



Nota Informativa	pag. 3
Glossario	pag. 12
Norme che regolano la Sezione Merci in Refrigerazione	pag. 14
Condizioni che regolano il caso di sinistro	pag. 17
Condizioni Particolari Alberghi Stagionali	pag. 19

Sezione merci in refrigerazione - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

S
I
N
I
S
T
R
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore-esistenza se indicato)
La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto in base alla scelta del Contraente				
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	1.1	25% minimo Euro 100		
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	1.2		Periodo continuativo 12 h	
Per la forma a Valore intero assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	2.3			- fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 2.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa qui descritta consiste in un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate.

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- Glossario;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Onorari periti

La copertura assicurativa viene prestata con due opzioni differenti: Merci in refrigerazione e Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo.

Per la definizione di "Merci in refrigerazione" si rimanda all' art. 1.1, mentre per la definizione di Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo si rimanda all'art. 1.2

"Avvertenza"

Esistono due forme di copertura: a valore intero o a primo rischio assoluto.

Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno.

Esempio:

Valore bene dichiarato: 100.000 euro

Valore reale del bene: 120.000 euro

Importo sinistro: 120.000 euro

Indennizzo: 100.000 euro

A primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospen-

sione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio agli artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 3 della Sezione Mancato freddo e alla tabella posta all'inizio della presente Sezione.

L'art. 3 "Condizioni particolari Alberghi stagionali" stabilisce che le Garanzie non sono operanti in caso di chiusura dell'albergo per un periodo non inferiore a 6 mesi. Per quanto concerne gli altri casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi carenza della garanzia assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.3 della Sezione Merci in refrigerazione e alla tabella posta all'inizio della presente Sezione.

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli articoli della Sezione Merci in Refrigerazione e alla Tabella riassuntiva all'inizio della Sezione.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. merci in refrigerazione): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. merci in refrigerazione): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del bene (es. merci in refrigerazione) = € 400.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00

Importo del sinistro = € 100.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = $200.000/400.000 = 50\%$ (è stata assicurata solo la metà del valore del bene)

Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

Per l'assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all'articolo 2.3 della Sezione Merci in Refrigerazione.

“Avvertenza”

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'articolo 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'Impresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato altre celle frigorifere.

oppure

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso la merce dalle precedenti celle frigorifere con sistema di controllo della temperatura inserendole in altre celle senza il sistema di controllo della temperatura.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

Frazionamento quadrimestrale: 4%

Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;

pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.2, 2.11 e 2.15.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 2.8, il Contraente, provvedendo al paga-

mento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

“Avvertenza”

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

La cessazione della garanzia Incendio determina automaticamente anche il venir meno della garanzia Merci in refrigerazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono **in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo per tutti i casi previsti all'art. 2.1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione Merci in Refrigerazione (che rimanda a sua volta a quanto indicato dall'art. 4.7 della sezione incendio).

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall'art 2.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, **in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005**, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'art. 2 e seguenti della Sezione Merci in Refrigerazione.

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere l'art. 2.1 della Sezione Merci in Refrigerazione che rimanda a sua volta rimanda agli artt. 6.2 e 6.3 della Sezione Incendio.

13.Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera. n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad

informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14. Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Glossario

Albergo

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Impianti

Celle e relative attrezzature atte alla produzione del freddo, contenenti le merci assicurate

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Indennizzo o risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

Merci refrigerate

Merce, compresi eventuali imballaggi, immagazzinata all'interno delle celle di refrigerazione dell'albergo, destinata ad essere conservata per un determinato periodo.

Periodo di carenza

Periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della produzione regolare del freddo e durante il quale la merce all'interno delle celle, permanentemente chiuse, non subisce danno.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione

1. Norme che regolano la Sezione Merci in Refrigerazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1.1 - Merci in refrigerazione e 1.2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo** di seguito riportate.

Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- Glossario;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Onorari periti

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

L' eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

1.1 - Merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigoriferi)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 100.

1.2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

1.3 - Periodo di carenza

Premesso che il periodo continuativo di 12 ore indicato all'art. 1.2 Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo si identifica con il cosiddetto "Periodo di carenza", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorifero;
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

1.4 - Forme di copertura

Garanzia prestata a valore intero

Agli effetti del conteggio del premio nonchè, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara che la somma assicurata corrisponde al massimo valore di quanto posto in refrigerazione ed assicurato con la presente polizza.

Garanzia prestata primo rischio assoluto

La somma relativa ai beni assicurati con la presente polizza corrisponde al massimo dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo ed è stabilita indipendentemente dal valore di esistenza di detti beni e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

2. Condizioni che regolano il caso di sinistro

2.1 - Richiamo delle condizioni della sezione incendio e danni diretti

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio

6.2 - Procedura per la valutazione del danno

6.3 - Mandato dei periti

6.6 - Limite massimo dell'indennizzo

6.7 - Obblighi in caso di sinistro

6.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

6.10 - Esagerazione dolosa del danno

6.12 - Anticipo indennizzi

2.2 - Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si procede determinando per le Merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

2.3 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall'art. 2.2 Determinazione del danno, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.4 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di

polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.

3. Condizione particolare alberghi stagionali

3.1 Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura:

a - le garanzie di cui ai punti 1.1 "merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigo)" - 1.2 "merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)" non sono operanti.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008